



Credito Iva per cessata attività: quando scade?

Autore : Maria Monteleone

Data: 16/05/2018

Cessazione dell'attività professionale o commerciale: quanto tempo per avere il rimborso Iva e come fare.

Il contribuente che cessa la propria attività professionale o imprenditoriale ha diritto al rimborso dell'Iva eccedente. La legge non parla espressamente di un termine entro il quale deve essere richiesto il rimborso del credito Iva e occorre pertanto fare riferimento all'orientamento prevalente della giurisprudenza.

Vediamo dunque **quando scade il credito Iva per cessata attività.**



Cessazione attività: diritto al rimborso Iva

La legge **[1]** prevede che se dalla **dichiarazione annuale** risulta un credito Iva, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, o di chiedere il rimborso in caso di **cessazione di attività** (non potendo, in tal caso, essere sfruttata la detrazione).

Se il credito è di importo superiore a 30mila euro, il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività è subordinato alla prestazione di una **garanzia**.

La garanzia deve essere prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, o, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, o di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

Rimborso Iva: termini

La giurisprudenza formatasi in tema di rimborsi Iva si è dovuta confrontare con la sussistenza di eventuali termini di prescrizione e di decadenza entro i quali il contribuente deve presentare la richiesta di restituzione.

Si ricorda che la **prescrizione** è la sanzione per non aver esercitato un diritto nei termini. Un credito prescritto è un credito estinto. Il diritto si prescrive dopo un certo periodo di tempo decorrente dalla data in cui lo stesso viene ad esistere. Ne consegue l'impossibilità di pretendere il rimborso di un credito prescritto.

La **decadenza** è invece la sanzione per non aver esercitato una determinata azione necessaria ad acquisire un diritto. Il contribuente decade dal rimborso di un tributo versato in eccesso se, entro determinati termini, non presenta la relativa istanza.

Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto al termine di **prescrizione ordinaria decennale**. Il contribuente, dunque, ha dieci anni di tempo per ottenere la restituzione dell'Iva a credito.

Non si applica invece il **termine di decadenza biennale** previsto in generale per le domande di restituzione di imposte e tasse versate ma non dovute. La legge **[2]**



stabilisce, in particolare, che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Anche con una recentissima pronuncia la **Cassazione [3]** ha confermato che il suddetto termine di decadenza non si applica al rimborso del credito Iva in ipotesi di cessata attività, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso **[4]**.

Dunque, in caso di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello di decadenza biennale, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche; ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo **[5]**.

Rimborso Iva: domanda

La domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente **quadro della dichiarazione annuale ("RX4")**, la quale configura formale esercizio del diritto; mentre la presentazione del **modello VR** costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso.

La soluzione accolta dalla giurisprudenza è coerente con il diritto comunitario, poiché, se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati. Il diritto al ristoro dell'Iva versata "a monte" è basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità.

Deve quindi ritenersi ormai definitivamente superato il diverso e più risalente orientamento secondo cui, in caso di cessazione dell'attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico del decreto Iva.

La mancata presentazione del modello "VR" non esclude il **diritto sostanziale al rimborso**, che resta soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non



biennale.

La domanda di rimborso del credito Iva si deve considerare già presentata dal contribuente con compilazione nella **dichiarazione annuale** del quadro relativo (RX4) . L'inserimento del credito nella dichiarazione Iva configura già di per se formale esercizio del diritto, senza che sia necessaria un'apposita ulteriore richiesta formale di restituzione.

Note:

[1] Art. 30, DPR. N. 633/1972.

[2] Art. 21, D.Lgs. 546/1992.

[3] Cass. ord. n. 11628 del 14.05.2018.

[4] Cass. sent. n. 4559/2017, nn. 9941 e 4857/2015, n. 20678/2014.

[5] Cass. sent. n. 9941/2015, n. 2005/2014; nn. 7684, 7685 e 14070/2012.